



**COMUNE di VERUCCHIO**  
PROVINCIA DI RIMINI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25/09/2006 n. 0074

Allegato

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
C.C. 74 del 25-09-2006  
G.C.  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.P. MASSIMO STALE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ  
DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

**INDICE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Autorizzazione amministrativa
- Art. 3 Commissione consultiva
- Art. 4 Distanza minima
- Art. 5 Richiesta di autorizzazione
- Art. 6 Modifica dei locali
- Art. 7 Trasferimento di sede
- Art. 8 Subingresso
- Art. 9 Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 10 Requisiti dei locali e delle attrezzature
- Art. 11 Norme igieniche relative all'attività
- Art. 12 Orari e tariffe
- Art. 13 Controlli
- Art. 14 Sanzioni
- Art. 15 Norme transitorie e finali



# COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25/09/2006 n. 0074

## Art.1

### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività professionali di acconciatore e di estetista, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, comprese le convivenze, nonché gli appositi reparti di attività ricettive, palestre, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie, stazioni ferroviarie ecc., anche a titolo gratuito o per promozione di qualche prodotto e qualunque siano le forme di impresa attraverso cui sono svolte (individuale, società di persone o di capitale), secondo quanto stabilito dalle leggi che disciplinano la materia (L. 17.8.2005 n. 174, L. 14.2.1963, n. 161, così come modificata dalla L. 23/12/1970, n. 1142 ed integrata dalla L. 29/10/1984 n.735, L. 04/01/1990, n. 1 e L.R. 04/08/1992, n. 32).

2. L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente e complementare. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore, oltre ai trattamenti ed ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3. L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Sono comprese anche le attività di tricologo e centri di abbronzatura. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, definiti tali dall'allegato "A" della L. 1/1990, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla L. 713/1986. Restano escluse tutte le prestazioni aventi carattere medico-curativo-sanitario o comunque quelle prestazioni proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previsti dalla normativa vigente: Restano escluse altresì le attività di podologo e di tatuatore.

4. E' fatto divieto di esercitare le attività di cui al presente articolo all'interno di ambulatori e/o gabinetti medici.

## Art. 2

### Autorizzazione amministrativa

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore e quella di estetista deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal servizio comunale competente. L'autorizzazione è permanente ed è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.



# COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25/09/2006 n. 0074

2. Non è consentito lo svolgimento di tali attività in forma ambulante e di posteggio; le stesse attività possono essere svolte presso la sede designata dal cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

3. Le attività oggetto del presente regolamento sono di norma esercitate in pubblico locale; possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'attività; questi devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti ad abitazione, muniti all'interno di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio ed in possesso dei requisiti sanitari di cui all'art. 10 e seguenti del presente regolamento. L'unità immobiliare all'interno della quale viene svolta l'attività deve essere dotata di certificato di conformità edilizia ed agibilità e la parte utilizzata per l'attività deve rientrare nei limiti previsti dal vigente regolamento edilizio comunale in tema di mutamento della destinazione d'uso.

4. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento dei seguenti requisiti:

- a) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature
- b) abilitazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti nel caso di società iscrivibili all'Albo delle imprese artigiane, e risultante dalla certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato; nel caso di società non iscrivibili all'Albo delle imprese artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda; il direttore deve essere in possesso dell'abilitazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta e deve essere nominato dal legale rappresentante della società;

5. Per ogni sede d'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore e quella di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. In ogni caso i locali adibiti all'attività di estetista devono essere distinti, anche se possono essere comunicanti, da quelli destinati all'attività di acconciatore.

## Art. 3

### Commissione consultiva

1. La Commissione Consultiva Comunale è nominata dal Sindaco. Essa dura in carica 5 anni ed è composta nel modo seguente:

- Sindaco o Assessore delegato quale presidente;
- tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli artigiani;
- tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- responsabile del servizio di igiene pubblica dell'azienda U.S.L. di Rimini o suo delegato;
- Comandante della polizia municipale o suo delegato;



# COMUNE di VERUCCHIO

## PROVINCIA DI RIMINI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25/09/2006 n. 0074

- un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
2. In caso di mancata designazione da parte degli enti ed associazioni interessate, da effettuarsi entro 30 gg. dalla richiesta del Comune, con lettera raccomandata, la nomina è effettuata dal Sindaco autonomamente.
  3. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, sull'adozione, revisione, modifica di norme del presente regolamento; il Presidente comunque può sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritiene utili per una corretta gestione delle attività disciplinate dal presente regolamento.
  4. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 3 componenti, tra cui il Presidente.
  5. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  6. L'ordine del giorno deve pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
  7. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale designato dal dirigente del servizio competente.
  8. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui al comma 1 si provvede alla sostituzione su designazione dell'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione. I componenti subentranti rimangono in carica per il periodo residuo di validità della Commissione.
  9. Il Sindaco può delegare le funzioni previste dal presente articolo al Presidente della Comunità Montana Valle del Marecchia qualora venga raggiunta un'intesa tra i quattro Comuni che compongono la Comunità per la nomina di un'unica Commissione di Vallata. In tal caso il Presidente della Comunità Montana può delegare anche 4 assessori (uno per ciascun Comune) nominando volta per volta il Presidente della Commissione.

### Art. 4

#### Distanza minima

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento dell'attività di acconciatore e per l'attività di estetista sono rilasciate nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti già autorizzati per lo stesso tipo di attività di mt.150 su tutto il territorio comunale.
2. La misurazione delle distanze fra gli esercizi deve effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade



# COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seđuta del 25/09/2006 n. 0074

verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore. In caso di esercizi che non abbiano ingressi principali o secondari sulla pubblica via, la misurazione deve effettuarsi dalla mezzeria del portone di accesso allo stabile.

## Art. 5

### Richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore e dell'attività di estetista deve essere presentata in carta legale all'ufficio comunale competente e deve contenere:

- a) generalità del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale),
- b) precisa ubicazione dei locali da destinare all'attività,
- c) indicazione dell'attività che si intende esercitare
- d) indicazione, nel caso di società artigiana del socio o dei soci in possesso dell'abilitazione professionale relativa all'attività che si intende svolgere.

2. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attività, redatta da tecnico iscritto all'albo professionale, con indicata la superficie e l'altezza dei locali nonché la destinazione d'uso degli stessi;
- b) certificazione dell'abilitazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci (in caso di società artigiana) o del direttore (in caso di società non artigiana), rilasciata dalla competente C.P.A.;
- c) certificazione concernente il possesso dei requisiti ai sensi della L. 443/1985 rilasciata dalla competente C.P.A.;
- d) copia dell'atto costitutivo regolarmente registrato, qualora trattasi di società;
- e) nel caso di attività di estetista dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla normativa vigente.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal dirigente del servizio competente previa verifica del rispetto delle distanze minime di cui al precedente art. 4, acquisizione del parere sanitario del competente servizio dell'azienda USL., e verifica del rispetto delle altre norme di legge e regolamentari applicabili.

## Art. 6

### Modifica dei locali

1. Ogni modifica strutturale e funzionale dei locali deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente del servizio competente previo parere igienico sanitario del competente servizio dell'azienda USL.



# COMUNE di VERUCCHIO

## PROVINCIA DI RIMINI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25/09/2006 n. 0074

### Art. 7

#### Trasferimento di sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare richiesta al servizio competente con le modalità di cui al precedente art. 6 nel rispetto delle distanze minime di cui all'art. 4.
2. In caso di forza maggiore (sfratto per motivi non imputabili al conduttore provato da sentenza esecutiva passata in giudicato, inagibilità o inidoneità igienica dei locali dichiarata dalle Autorità pubbliche o altre cause quali: incendio, demolizione ecc.) il trasferimento può essere autorizzato in deroga alle distanze minime stabilite.
3. Il trasferimento è consentito anche nel caso in cui tra il nuovo esercizio e quello più vicino, già esistente, della stessa tipologia, sussista una distanza minima di mt. 50 (calcolati con il metodo di cui all'art. 4) a condizione che l'attività medesima sia stata esercitata negli stessi locali in maniera continuativa per almeno sei anni.
4. In caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria dei locali sede dell'attività può essere autorizzato il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio, in deroga al principio del rispetto delle distanze minime, per un periodo comunque non superiore ad un anno, rinnovabile se adeguatamente motivato, semprechè sussistano i requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività.

### Art. 8

#### Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di acconciatore o di estetista, per atto tra vivi o causa di morte, comporta la cessione al subentrante delle relative autorizzazioni, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali richiesti; il subentrante può proseguire l'attività rilevata senza soluzione di continuità;
2. Il subingresso è soggetto alla sola comunicazione da inviare al servizio competente nella quale l'interessato deve dichiarare:
  - di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
  - che i locali e le attrezzature non hanno subito modifiche strutturali e funzionali rispetto alla precedente gestione; Qualora il subentro comporti modifiche strutturali e funzionali dei locali e/o delle attrezzature, o un trasferimento di sede è necessario richiedere apposita autorizzazione previa presentazione della documentazione di cui all'art. 2, qualora non già in possesso del servizio competente.
3. In caso di decesso del titolare, gli eredi, il coniuge o i figli maggiorenni o minori emancipati, o il tutore dei figli minorenni che ne intendono proseguire l'attività devono presentare denuncia di inizio di attività di cui al comma 1, entro sei mesi dall'avvenuto decesso. Gli aventi diritto, possono esercitare l'attività per un quinquennio o fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualifica professionale, purchè venga comprovato



# COMUNE di VERUCCHIO

## PROVINCIA DI RIMINI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25/09/2006 n. 0074

che l'attività è esercitata da persona qualificata. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

### Art. 9

#### Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1 L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a 10 giorni per violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle altre vigenti in materia.

2. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi, prorogabili per comprovati motivi, dal rilascio dell'autorizzazione o venga sospesa per un periodo superiore ad un anno senza autorizzazione del competente servizio, salvo il fatto che comunque ogni sospensione superiore a 30 gg. deve essere comunicata all'ufficio comunale competente.

3. La sospensione dell'attività per documentati gravi problemi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

### Art.10

#### Requisiti dei locali e delle attrezzature

1. I locali destinati all'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista devono essere dotati di certificato di conformità edilizia ed agibilità o equivalente certificazione, per destinazioni di: esercizio di vicinato, artigianato di servizio, pubblico esercizio, produzione artigianale di tipo manifatturiero/laboratoriale per locali con superficie massima di mq. 400, servizi privati.

2. I locali di cui al comma 1 debbono avere una superficie minima di mq. 20 ed essere dotati di lavandini fissi con acqua corrente potabile calda e fredda nonché idoneo sistema di smaltimento delle acque di rifiuto per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite.

3. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 2 dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili.

4. Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di servizi igienici, composti da bagno e antibagno: uno per locali di dimensioni comprese entro 60 mq. di superficie, due per locali di dimensioni superiori a 60 mq. di superficie (calcolando a questo scopo la superficie destinata esclusivamente all'attività). I pavimenti e le pareti dei servizi igienici devono essere piastrellati in maniera da risultare lavabili e disinfettabili fino all'altezza di mt. 2; l'antibagno deve essere dotato di lavandino fornito di acqua potabile, calda e fredda, rubinetteria con comando a pedale o fotocellula, sapone liquido ed asciugamani a perdere. E' ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme di igiene.



# COMUNE di VERUCCHIO

## PROVINCIA DI RIMINI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25/09/2006 n. 0074

5. Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.
6. Il mobilio e l'arredamento dei locali nei quali si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
7. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, nonché di una cassetta di "pronto soccorso".

### Art.11

#### Norme igieniche relative all'attività

1. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
  - a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia;
  - b) i rasoi e gli attrezzi taglienti devono essere tenuti sempre accuratamente puliti e, prima dell'uso, disinfettati; durante l'uso essi devono essere ripuliti su carta sterile;
  - c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
  - d) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio;
  - e) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguiti da rapide o abbondanti areazioni dell'ambiente;
  - f) segnalare al competente servizio dell'azienda USL casi o focolai, anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati.

### Art. 12

#### Orari degli esercizi e tariffe

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività disciplinate dal presente regolamento sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, previa valutazione di apposita proposta delle associazioni di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio un cartello indicante l'orario di attività.
3. Il titolare dell'esercizio deve esporre le tariffe praticate all'interno del locale in maniera chiaramente visibile ai clienti.





# COMUNE di VERUCCHIO

## PROVINCIA DI RIMINI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25/09/2006 n. 0074

### **Art. 13**

#### **Controlli**

1. Gli agenti di polizia municipale e della forza pubblica, sono autorizzati ad accedere per i controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento.

### **Art. 14**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti generali o comunali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. Nella procedura per l'applicazione delle sanzioni deve essere rispettata la normativa di cui alla L.24/11/1981 n.689.

2. Qualora nell'arco complessivo di dodici mesi, vengano accertate a carico del titolare dell'autorizzazione, almeno due violazioni alle norme del presente regolamento, il dirigente del servizio competente può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 10 giorni.

### **Art. 15**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Le attività di parrucchiere per uomo e per donna regolarmente autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono considerate attività di acconciatore senza necessità di aggiornamento dell'autorizzazione di cui sono in possesso.

2. I soggetti in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

3. I titolari di attività di barbiere che sono in possesso della qualifica di barbiere che non intendono ottenere l'abilitazione per lo svolgimento dell'attività professionale di acconciatore, possono continuare a svolgere l'attività di barbiere.

4. Le attività di abbronzatura, sauna, manicure, pedicure e mestieri affini sono equiparate all'attività di estetista e devono essere regolarizzate entro il triennio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti igienici delle attrezzature e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché alla presentazione da parte del titolare o del direttore dell'azienda, della certificazione attestante la qualifica professionale di estetista.

5. I soggetti già titolari di attività di cui al comma precedente in epoca anteriore all'entrata in vigore della L.1/90, i quali siano ammessi a frequentare i corsi straordinari di qualificazione professionale



# COMUNE di VERUCCHIO

## PROVINCIA DI RIMINI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25/09/2006 n. 0074

previsti dall'art.8 della legge stessa, istituiti dall'amministrazione provinciale dopo la scadenza del triennio di regolarizzazione sopra citato, sono autorizzati all'esercizio dell'attività sino al conseguimento della qualifica di estetista, quando risulti al Comune l'iscrizione o l'ammissione al corso abilitante.

6. La prosecuzione delle attività esistenti è consentita nei locali precedentemente autorizzati in deroga alle distanze di cui al precedente art. 4 e alla superficie minima d'esercizio di cui all'art. 1, fatte salve le norme di carattere igienico-sanitario.

7. L'attività di tatuatore, esclusa dalla disciplina del presente regolamento, deve comunque essere esercitata previa comunicazione di inizio di attività e nel rispetto delle norme di carattere edilizio urbanistico, igienico sanitario e di destinazione d'uso degli edifici.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, approvato/modificato con deliberazioni consiliari n° 5 dell'11.2.1994, n° 38 del 7.6.1994; n° 134 del 19.01.2001.